

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL CASO

Tipo di caso

Separazione tra coniugi con prole; assegno richiesto solo per la prole.

Età dei figli e futuro regime di convivenza con i genitori

2 figlie nate, rispettivamente, nel 2000 e 2002.

Il tempo di permanenza sarà all'incirca del 77% con la madre e del 23% col padre.

Redditi di LUI

- **Monetario (netto da tasse e da mutui): 2357 euro mensili.**
- **Figurativo complessivo: 600 euro mensili.**

Redditi di LEI

- **Monetario (netto da tasse e da mutui): 1100 euro mensili.**
- **Figurativo complessivo: 600 euro mensili.**

Situazione abitativa di LUI

La casa dove vive LUI dopo la separazione è in affitto. Il canone di locazione è pari a 800 euro mensili. Si assume che l'affitto sia interamente a suo carico.

Situazione abitativa di LEI

La casa dove vive LEI dopo la separazione è in comproprietà (o in comodato gratuito congiunto) al 50% di LUI e al 50% di LEI. L'assegnazione a LEI dell'immobile in comproprietà genera, di fatto, un trasferimento figurativo da LUI a LEI valutabile in 600 euro mensili.

Reddito complessivo disponibile extra-abitazione principale

- **di LUI: 1557 euro mensili.**
- **di LEI: 1100 euro mensili.**

Assegno per la prole calcolato da MoCAM per uguagliare il tenore di vita dei due nuclei

460 euro mensili, corrisposti da LUI a beneficio del nucleo madre-figli.

Assegno per la prole calcolato da MoCAM per ripartire il costo in proporzione alle risorse dei coniugi

365 euro mensili, corrisposti da LUI a beneficio del nucleo madre-figli.

Calcolo dell' assegno per le figlie nella separazione tra la sig.ra Chiara e il sig. Francesco

La presente relazione illustra il procedimento attraverso il quale si arriva al calcolo dell'assegno dovuto per il mantenimento delle figlie. Non si calcola l'assegno di mantenimento a favore del coniuge perchè non richiesto.

Il calcolo è effettuato in corrispondenza di due ipotesi alternative:

a) l'ammontare dell'assegno deve essere tale da consentire ai due nuclei familiari che risultano dalla separazione di avere lo stesso “tenore di vita”, in modo che il danno economico derivante dalla separazione sia equamente ripartito tra i due genitori e alle figlie sia garantito un tenore di vita equilibrato durante il tempo di convivenza con l'uno o l'altro dei due genitori;

b) l'ammontare dell'assegno deve essere tale da ripartire tra i due genitori le spese per il mantenimento delle figlie in proporzione alle risorse economiche dei genitori stessi.

In generale gli assegni corrispondenti alle due ipotesi non coincidono. Se i genitori si assumono le spese di mantenimento per le figlie in proporzione alle loro risorse economiche, siamo forse più vicini al cosiddetto “principio di proporzionalità” rispetto al reddito (richiamato dalla legge sull'affidamento condiviso n°54/2006), ma ciò può comportare che la prole abbia un tenore di vita (anche molto) differente quando convive con l'uno o con l'altro genitore; viceversa, se il genitore economicamente “forte” corrisponde un assegno che garantisca ai due nuclei lo stesso tenore di vita, si permetterà alle figlie di avere un tenore di vita equilibrato, ma si avrà che la ripartizione dell'onere per il mantenimento dei figli tra i due genitori non sarà generalmente proporzionale ai redditi.

Spetta alle parti o al giudice decidere quale delle due ipotesi sia più appropriata per il caso in esame. A questo fine MoCAM fornisce un ausilio, indicando quali conseguenze hanno sul tenore di vita dei due nuclei gli importi calcolati in base alle due ipotesi.

Il procedimento è basato sull'applicazione di un modello statistico, attraverso il quale vengono stimati: (i) la scala di equivalenza idonea a confrontare i bisogni delle due famiglie che risultano dalla scissione della famiglia originaria; (ii) l'assegno che consente ai due nuclei di raggiungere lo stesso tenore di vita; (iii) il costo delle figlie nel caso in esame; (iv) l'assegno che consente di ripartire il costo delle figlie in base alle risorse economiche dei due genitori.

La stima è basata sulla elaborazione di dati di ufficiali provenienti da due grandi indagini: quella sui “bilanci delle famiglie italiane” della Banca d'Italia (che raccoglie dati sul reddito, consumo e risparmio di circa 8-mila famiglie ogni due anni) e quella sui “consumi delle famiglie italiane” dell'Istat (che raccoglie dati sui comportamenti di spesa di oltre 20-mila famiglie ogni anno). Maggiori informazioni sul metodo di stima seguito si possono avere consultando <http://www.mocam.net> .

Nel seguito si riassumono i dati forniti dalle parti e si descrive come questi dati sono stati utilizzati per il calcolo. Nel calcolo si tiene conto solo delle informazioni che sono state richieste alle parti come input per il modello. Nessuna informazione che non sia citata nella presente relazione è stata considerata.

Ovviamente, la validità delle conclusioni è strettamente legata alla veridicità dei dati forniti. In particolare, i dati riguardanti redditi e patrimoni dei genitori e quelli relativi ai tempi di convivenza con i figli sono cruciali per il calcolo dell'assegno. Dati non veritieri possono portare a una misura dell'assegno non congrua.

A meno di indicazione contraria, i dati utilizzati e commentati sono espressi in euro mensili per comodità di lettura. I calcoli, però, sono effettuati prendendo in considerazione i redditi e le spese su base annua. Anche l'assegno di mantenimento, quindi, è calcolato come somma complessiva annua e poi riportato a valore mensile. Ovviamente, le parti possono concordare modalità di pagamento differenti.

Dati anagrafici

Il calcolo dell'assegno di mantenimento delle figlie si riferisce al caso di separazione tra due coniugi sposati nel 1999.

Quando era unita, la famiglia era composta da padre, nato nel 1971, madre, nata nel 1973 e 2 figlie nate, rispettivamente, nel 2000 e 2002 e risiedeva nel Nord Italia..

Risorse economiche dei genitori

Il sig. Francesco ha un reddito lordo annuale di 47000 euro (imponibile IRPEF). Il corrispondente reddito netto mensile, calcolato sulla base delle aliquote Irpef vigenti, è pari a 2757 euro (valore calcolato ipotizzando dodici mensilità).

La sig.ra Chiara ha un reddito netto annuale di 18000 euro. Il corrispondente reddito netto mensile è pari a 1500 euro (valore calcolato ipotizzando dodici mensilità).

I genitori hanno a disposizione, in proprietà o uso gratuito, il seguente immobile.

Tab. 1 – Immobili a disposizione in proprietà o uso gratuito.

Codice	Breve descrizione	% proprietà (o comodato a favore) di LUI	% proprietà (o comodato a favore) di LEI	Valore locativo presunto euro mensili	Rata di mutuo euro mensili	Reddito figurativo di LUI euro mensili	Reddito figurativo di LEI euro mensili
1	Casa in Via Rondinella	50	50	1200	800	600	600

I redditi figurativi mensili riportati nel prospetto sono calcolati attribuendo a ciascun genitore una percentuale del valore locativo presunto pari alla sua quota di proprietà (o comodato). Si assume, inoltre, che anche le rate di mutuo siano pagate dai genitori in proporzione alle loro quote di proprietà (o comodato).

In definitiva, aggiungendo i redditi figurativi ai redditi monetari menzionati in precedenza e sottraendo quanto spetta delle rate di mutuo, il totale delle risorse mensili di cui ciascun genitore è considerato titolare (ossia la misura della sua capacità economico-patrimoniale) risulta essere il seguente:

- sig. Francesco: 2957 euro mensili;
- sig.ra Chiara: 1700 euro mensili.

Sono questi dunque i redditi in proporzione ai quali, secondo la legge, “ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli”.

Situazione abitativa dei genitori dopo la separazione ed accordi riguardanti l'uso degli immobili

La casa dove va a vivere la sig.ra Chiara dopo la separazione è quella indicata nel prospetto degli immobili come: “Casa in Via Rondinella”. L'immobile è in comproprietà (o in comodato gratuito congiunto) al 50% del padre e al 50% della madre. L'assegnazione alla madre dell'immobile in comproprietà genera, di fatto, un trasferimento figurativo dal sig. Francesco alla sig.ra Chiara valutabile in 600 euro mensili (quota del valore locativo presunto di spettanza del padre ceduta in uso alla madre).

La casa dove va a vivere il sig. Francesco dopo la separazione è in affitto. Il canone di locazione è pari a 800 euro mensili. Si assume che l'affitto sia interamente a suo carico.

Viste le decisioni riguardanti la sistemazione abitativa del sig. Francesco e della sig.ra Chiara, parte delle risorse (monetarie o figurative) di cui i due soggetti hanno la titolarità ha pertanto una destinazione vincolata alla necessità di garantire ai due nuclei che risultano dalla separazione il soddisfacimento del bisogno primario di abitazione (si considera qui solo l'uso dell'abitazione, escludendo spese di condominio, utenze, ecc.).

Tenuto conto di queste spese vincolate e dei trasferimenti figurativi connessi alla cessione in uso degli immobili in cui i soggetti vanno ad abitare, la situazione reddituale effettiva dei due genitori può essere riassunta come segue.

Tab. 2 – Prospetto riassuntivo dei redditi.

	redditi	LUI (euro mensili)	LEI (euro mensili)
1	reddito monetario disponibile	2757	1500
2	di cui impiegato per le rate di mutuo	400	400
3	di cui impiegato per l'affitto dell'immobile dove si abita (spesa monetaria per abitare)	800	0
4	reddito monetario rimanente: reddito monetario extra abitare (1-2-3)	1557	1100
5	reddito figurativo (valore locativo del patrimonio immobiliare non ceduto in locazione a terzi)	600	600
6	di cui impiegato per la propria abitazione (spesa figurativa per abitare)	0	600
7	di cui impiegato per l'abitazione dell'altro genitore (trasferimento figurativo per abitare)	600	0
8	reddito figurativo rimanente: reddito figurativo extra-abitare (5-6-7)	0	0
9	reddito complessivo extra abitare (4+8)	1557	1100

Nel prospetto si usa convenzionalmente il termine “spesa per abitare” ad indicare le risorse impiegate per soddisfare il bisogno primario di abitazione dei due nuclei. Sottraendo tale spesa dal reddito complessivo si ottiene quello che convenzionalmente è indicato come “reddito complessivo extra-abitare” e che rappresenta una misura delle risorse che sono a disposizione di ciascun nucleo per utilizzi diversi da quello delle abitazioni principali.

E' questo il reddito che verrà considerato per calcolare l'assegno di mantenimento che rende uguale il tenore di vita dei due nuclei.

Accordi riguardanti la convivenza con i figli

Le figlie sono affidate alla madre.

Durante l'anno, il tempo di convivenza delle figlie con i genitori sarà approssimativamente il seguente:

Tab. 3 – Tempo di convivenza dei figli con i genitori.

Anno di nascita	Giorni con il padre	Giorni con la madre	Percentuale di tempo con il padre	Percentuale di tempo con la madre
2000	85	280	23	77
2002	85	280	23	77

L'assegno che permette ai due nuclei di avere lo stesso tenore di vita

La scissione della famiglia originaria comporta la nascita di due nuovi nuclei familiari, tra i quali dovranno essere ripartite le risorse complessive che prima venivano gestite in comune.

Una ragionevole ripartizione di tali risorse può essere compiuta in base ad un principio di equità: le risorse “extra-abitare” devono essere ripartite in proporzione ai bisogni di ciascun nucleo, indipendentemente dalla titolarità delle risorse stesse. L'assegno di mantenimento viene così determinato per raggiungere questo obiettivo. In tal modo, si ottiene che il tenore di vita delle figlie sia lo stesso durante i periodi di convivenza con l'uno o l'altro genitore.

I bisogni dei due nuclei risultanti dalla separazione dipendono dal tempo che le figlie passano con ciascun genitore e sono, in generale, differenti. Come risulta dalla tab. 3, nel nostro caso, le figlie trascorrono più tempo con la madre.

Per confrontare i bisogni di nuclei familiari diversi, serve una Scala di Equivalenza (SdE). La SdE è un insieme di coefficienti che esprimono, in termini relativi, i bisogni di famiglie di differente composizione rispetto ad una famiglia scelta come riferimento.

Nel nostro caso, tenendo conto dei tempi di convivenza con le figlie e prendendo come riferimento una coppia senza figli (coefficiente pari ad 1), i coefficienti di equivalenza stimati da MoCAM per i nuclei di interesse sono i seguenti.

Tab. 4 – Scala di equivalenza.

	Single	Coppia senza figli	Famiglia unita	Nucleo LEI	Nucleo LUI
Coefficienti di equivalenza	0.686	1	1.617	1.196	0.841

Come si vede, la somma dei bisogni delle due famiglie risultanti dalla separazione è superiore ai bisogni della famiglia unita: la somma dei due coefficienti $1.196 + 0.841 = 2.037$ è superiore del 26% al coefficiente 1.617. Ne deriva che, a parità di risorse complessive, non è possibile trovare una ripartizione tale da garantire ai due nuovi nuclei la stessa capacità di soddisfare i bisogni (lo stesso tenore di vita) che avevano in precedenza: la scissione della famiglia originaria genera un danno anche economico.

Se le risorse vengono ripartite in proporzione ai bisogni, ovvero in proporzione ai rispettivi coefficienti di equivalenza, i due nuclei avranno un livello di benessere uguale tra loro, ma inferiore a quello precedente: il danno economico viene equamente ripartito tra i due nuclei.

Seguendo questa ottica, MoCAM calcola il trasferimento in modo tale che i due nuclei abbiano lo stesso “reddito extra-abitare equivalente”.

Sulla base dei dati relativi ai redditi, come sopra riportati, per uguagliare il tenore di vita dei due nuclei,

il sig. Francesco dovrebbe trasferire alla sig.ra Chiara una somma di 460 euro mensili.

Infatti, considerando il trasferimento, le risorse extra-abitare diventano: $1557 - 460 = 1097$

per il sig. Francesco e $1100 + 460 = 1560$ per la sig.ra Chiara. Se si dividono queste risorse per il rispettivo coefficiente di equivalenza si ottiene:

- per il sig. Francesco: $1097 / 0.841 = 1304$;
- per la sig.ra Chiara: $1560 / 1.196 = 1304$.

Dopo il trasferimento, quindi, i due nuclei avrebbero lo stesso “reddito extra-abitare equivalente”.

Si deve ricordare che il trasferimento monetario va ad aggiungersi al trasferimento figurativo netto di 600 euro, che già il sig. Francesco effettua a favore della sig.ra Chiara (e delle figlie per il tempo di convivenza presso la sig.ra Chiara), come risulta dal rigo 7 della tab. 2.

Il calcolo del trasferimento è basato sull'equivalenza del reddito extra-abitare tra i due nuclei e quindi include, almeno teoricamente, non solo la parte di reddito che viene destinata alla spesa ma anche quella che, almeno potenzialmente, potrebbe essere destinata al risparmio. La decisione circa l'opportunità o meno di trasferire al nucleo percettore anche una capacità di risparmio, legata all'ammontare complessivo delle risorse a disposizione, deve essere presa dalle parti o dal giudice.

Dall'analisi dei comportamenti di spesa delle famiglie italiane, si stima che, per livelli di reddito analoghi a quelli dei due nuclei in questione, le capacità di risparmio siano sostanzialmente trascurabili e quindi il trasferimento sia destinato a coprire le sole spese.

Il calcolo dell'assegno che ripartisce fra i genitori il costo delle figlie in proporzione alle loro risorse economiche

Come si è detto in precedenza, per il calcolo dell'assegno possiamo seguire un ragionamento alternativo.

Dall'analisi della scala di equivalenza sopra riportata, si può stimare che due adulti single (senza figli) che avessero un ammontare di risorse complessivamente inferiore di 1527 euro, raggiungerebbero lo stesso tenore di vita dei nostri due nuclei. Si valuta, quindi, che per le figlie si spendano 1527 euro mensili (complessivamente nei due nuclei).

Se tale costo viene ripartito in proporzione alle risorse di cui i due genitori sono titolari, definite nel paragrafo “Risorse economiche dei genitori” (2957 euro per il sig. Francesco e 1700 euro per la sig.ra Chiara), il sig. Francesco deve contribuire per 970 euro e la sig.ra Chiara per 557 euro.

Per differenza tra quanto ad ogni genitore compete proporzionalmente alle risorse di cui è titolare e quanto effettivamente destina alle figlie, sia direttamente (durante la convivenza) sia indirettamente (cedendo l'uso di immobili), si ottiene il contributo monetario che ciascun coniuge deve corrispondere all'altro (se la differenza è positiva) o ricevere dall'altro (se la differenza è negativa) per il mantenimento delle figlie. Il calcolo è schematicamente riprodotto nella Tabella 5.

Tab. 5 – Contributo dei genitori al mantenimento delle figlie.

	costo della prole	sostenuto dal padre	sostenuto dalla madre
a	ripartito in base alle risorse di cui i genitori sono titolari	970	557
	assolto sotto forma di:		
b	spese monetarie durante la convivenza (comprese le eventuali quote di affitto e di risparmio)	349	666
c	spese figurative imputabili alle figlie per l'uso dell'abitazione principale direttamente utilizzata durante la convivenza	0	256
d	spese figurative imputabili alle figlie per l'uso dell'abitazione principale trasferita all'altro genitore	256	0
e	spese figurative imputabili alle figlie per l'uso di immobili diversi dall'abitazione principale	0	0
f	contributo monetario da corrispondere (+) all'altro genitore o da ricevere (-) dall'altro genitore. Saldo f=a-b-c-d-e	365	-365

Nelle righe “c” e “d” della Tabella 5 è indicato il costo (figurativo) imputabile alle figlie per l'uso degli immobili utilizzati come abitazione principale.

In questo caso quindi, per rispettare il “principio di proporzionalità”,

il sig. Francesco dovrebbe trasferire alla sig.ra Chiara una somma di 365 euro mensili.

Scenari alternativi

Come è stato detto, la separazione comporta un danno anche economico e determina un abbassamento del tenore di vita delle due nuove famiglie rispetto a quello di cui i soggetti coinvolti beneficiavano quando vivevano insieme. È interessante avere una misura di questo danno, confrontando il tenore di vita di cui godevano i soggetti prima della separazione con quello goduto con il nuovo assetto (due nuclei separati).

Usando i dati dell'indagine (Banca d'Italia) sui redditi delle famiglie italiane - dopo aver diviso il reddito extra-abitare di ogni famiglia per la rispettiva scala di equivalenza - si possono mettere in graduatoria le famiglie italiane rispetto al reddito extra-abitare equivalente, per poi indagare in quale posizione i nostri nuclei si collochino.

Col livello di reddito extra-abitare equivalente che risulta in corrispondenza del trasferimento calcolato in base all'ipotesi a) - ovvero del trasferimento che garantisce lo stesso tenore di vita - i due nuclei si posizionano al 35° posto su 100 nella graduatoria delle famiglie italiane ordinate in senso crescente rispetto al reddito extra-abitare equivalente (e quindi rispetto al tenore di vita). Ciò significa che, se dividiamo le famiglie italiane in 100 gruppi, dalle più “povere” (gruppo 1) alle più “ricche” (gruppo 100), i due nuclei si trovano entrambi nel 35° gruppo. Prima della separazione, la famiglia unita si posizionava invece nel 66° gruppo. La separazione ha comportato quindi un arretramento di 31 posizioni.

Può essere interessante verificare quale sarebbe la posizione in graduatoria assunta dai due nuclei in corrispondenza di misure differenti di trasferimento. La tabella qui sotto descrive alcuni scenari alternativi. I primi due (scenario “a” e scenario “b”) si riferiscono alle due ipotesi viste in precedenza.

Tab. 6 – Posizione del nucleo padre e del nucleo madre nella graduatoria dei redditi delle famiglie italiane (suddivise in 100 gruppi) in corrispondenza di diverse misure del trasferimento.

Scenario	Trasferimento da LUI a LEI (+) o da LEI a LUI (-)	Posizione in graduatoria del nucleo LUI	Posizione in graduatoria del nucleo LEI
	a	460	35
b	365	40	32
s1	200	47	27
s2	250	45	28
s3	300	43	30
s4	350	41	32
s5	400	38	33
s6	450	36	35
s7	500	33	37
s8	550	31	38
s9	600	29	40
s10	650	26	42
s11	700	24	43

Sulla base delle informazioni riportate nella tabella si può valutare se orientarsi sulla soluzione che rende uguale il tenore di vita dei due nuclei (ipotesi “a”) o su quella che ripartisce il costo del figlio proporzionalmente ai redditi (ipotesi “b”) oppure su una soluzione diversa (scenari s1-s11), quando lo si ritenga giustificato dalle specificità del caso in esame, accettando lo squilibrio che si genera nelle graduatorie dei due nuclei.

Nel concludere, si ricorda che le cifre fin qui indicate dipendono dai dati dichiarati dai soggetti coinvolti nella separazione e dalle ipotesi adottate dal modello e menzionate in questa relazione.

Tra queste è bene ricordare quella relativa alle rate di mutuo e/o affitti che si pagano per gli immobili. Nel calcolare l'assegno, si è assunto che le rate di mutuo dichiarate siano pagate da ciascuno in proporzione alle rispettive quote di proprietà degli immobili e che gli affitti siano pagati da chi utilizza l'abitazione. Ovviamente, se questa ipotesi non corrisponde alla realtà, l'assegno andrà aggiustato di conseguenza.

La gestione delle spese per i figli: assegno di mantenimento o mantenimento diretto?

Il ragionamento sin qui condotto si basa sulla scelta di provvedere alle esigenze dei figli attraverso la corresponsione di un assegno periodico che il genitore economicamente più forte eroga a favore del genitore economicamente più debole. Come vedremo più avanti, non è questa l'unica strada possibile ma, al momento, è certamente la più seguita sia negli accordi consensuali sia nelle decisioni giudiziali. Quali spese dei figli possono ritenersi coperte dall'assegno per i figli determinato in precedenza? Per rispondere alla domanda è necessario chiarire quali spese che sono state considerate ai fini della stima del costo dei figli.

Nel valutare le spese dei due nuclei familiari, la spesa per l'abitazione è stata assunta come un dato di fatto, risultante dalla effettiva situazione abitativa dei due genitori.

Le spese extra-abitare, invece, sono stimate sulla base del comportamento di spesa delle famiglie italiane. Essendo il riferimento annuale, la spesa familiare copre non

solo le spese correnti (utenze domestiche, alimentari, abbigliamento, arredi, trasporti, comunicazioni, divertimenti), ma anche quelle periodiche (legate ad un dato periodo dell'anno, come le tasse e i libri scolastici, gli abbonamenti annuali, le iscrizioni a corsi, ecc.). Inoltre, nel campione esaminato, figurano anche famiglie che, nell'anno, acquistano beni durevoli (mobili, elettrodomestici, mezzi di trasporto, ...) o effettuano spese occasionali (viaggi); quindi nel calcolo di quanto spendono in media le famiglie è compresa anche la quota annua che serve per coprire le spese occasionali quando si presenteranno.

Per tutte queste spese, l'assegno sopra indicato è calcolato in modo tale che ciascun genitore, una volta erogato o percepito l'assegno, abbia a disposizione risorse mensili che tengono conto del tempo di convivenza con le figlie e quindi possa provvedere alle esigenze delle figlie proporzionalmente a questo.

Ovviamente, le spese correnti saranno sostenute, di volta in volta, dal genitore che convive con le figlie nel momento in cui la spesa si manifesta: l'ipotesi che, per queste voci, i bisogni delle figlie si ripartiscano proporzionalmente al tempo di convivenza appare ragionevole.

Anche le spese periodiche o occasionali, però, quando si presentano, devono essere ripartite tra i genitori proporzionalmente al tempo di convivenza, coerentemente a come sono state ripartite le risorse. Pertanto, onde evitare che un genitore si assuma oneri superiori a quelli che gli competono, accollandosi in toto una spesa che dovrebbe invece essere suddivisa tra i due, è opportuno che si individuino le spese periodiche o occasionali che sono rilevanti per il caso in esame. Queste, dovranno essere ripartite tra i genitori in proporzione al tempo di convivenza con le figlie. Quindi, se un genitore paga totalmente una di queste spese, dovrà essere rimborsato dall'altro per la quota di competenza.

In definitiva, la sperequazione tra i redditi dei due genitori e i diversi tempi di convivenza di ciascuno con i figli sono le due grandezze cruciali per la determinazione dell'assegno per il mantenimento.

Come sopra accennato, tuttavia, la strada dell'assegno per i figli non è l'unica percorribile. La nuova legge sull'affido condiviso, infatti, prevede che "ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità". La dizione "ove necessario", inserita nel testo di legge, sembra suggerire che il legislatore abbia voluto privilegiare la logica del mantenimento diretto, secondo il quale, una volta stabilito l'impegno economico che ciascun genitore, in ragione del principio di proporzionalità tra i redditi, si deve assumere questo possa essere assolto provvedendo al pagamento di alcune categorie di spesa fino a coprire completamente la quota parte spettante.

Ad esempio, un genitore può preferire accollarsi le spese delle utenze (telefono, energia, condominio) e quelle scolastiche lasciando all'altro il compito di pensare all'alimentazione e abbigliamento.

Naturalmente, la decisioni di dividersi alcune delle spese ammette diverse soluzioni e presuppone, in ogni caso, un largo accordo tra i genitori.

Se questo è il caso, può essere di aiuto suddividere il costo del figlio (stimato come nel paragrafo precedente) per grandi voci di spesa. Una valutazione può essere fatta, a partire dai dati dei consumi delle famiglie dell'Istat, stimando quanto spendono in

media, per ciascuna voce di spesa, due nuclei monogenitoriali equivalenti a quelli risultanti dalla separazione in oggetto (stessa zona di residenza, stesse risorse, stessa situazione abitativa, stessi tempi di permanenza coi figli) e confrontando queste spese con quelle che sostengono in media due single paragonabili. Per differenza, si ottiene la spesa, per le varie categorie di spesa, imputabile alla presenza dei figli. Si tenga presente che i valori ottenuti sono da considerare indicativi, essendo riferiti ad un comportamento “medio” e non possono tener conto di situazioni particolari.

Nella tabella sotto, viene così ripartito il costo delle figlie già calcolato in precedenza (1527 euro mensili).

Tab. 7 – Costo delle figlie: ripartizione per categoria di spesa.

	Categoria di spesa	euro mensili
a	spese per la casa	173
b	alimentari	277
c	abbigliamento	90
d	istruzione	18
e	affitto	147
e	giochi, sport e tempo libero	73
f	altri beni e servizi	207
	TOTALE SPESE MONETARIE	985
g	risparmio	30
	TOTALE COSTI MONETARI	1015
h	COSTO FIGURATIVO	512
	COSTO TOTALE	1527

La tabella riporta, per ciascuna categoria di spesa, la quota imputabile alle figlie. Le voci di spesa indicate risultano dall'aggregazione di tutte le spese. La voce “spese per la casa” comprende le spese per: acqua, energia elettrica, riscaldamento, condominio e mobili e arredi. La voce “alimentari” comprende anche le bevande. La voce “abbigliamento” comprende anche le calzature. La voce “istruzione” comprende le spese per: tasse scolastiche, rette (escluse le mense scolastiche), scuolabus, libri scolastici, lezioni private. La voce “affitto” si riferisce solo agli eventuali canoni pagati per le abitazioni principali. Nella voce “giochi, sport e tempo libero”, sono comprese le spese per giocattoli, strumenti musicali, personal computer, macchine fotografiche e simili, abbonamenti a piscine e palestre, a teatri, corsi di pittura, di ballo ecc.. Nella voce “altro”, infine, sono incluse tutte le spese non comprese nelle altre voci; tra queste, viaggi, gite e vacanze, spese di trasporto (anche acquisto di ciclomotori e biciclette) e di acquisto di telefoni cellulari, mense scolastiche. Come per le spese, la voce “risparmio” si riferisce alla quota di risparmio familiare teoricamente destinabile alle esigenze dei figli.

Utilizzando i dati della tabella, si può trovare un accordo, assegnando ad un genitore il compito di provvedere ad alcune voci di spesa e lasciando all'altro le rimanenti, in funzione delle preferenze di ciascuno (figli compresi) e del coinvolgimento di ciascun genitore nel processo educativo.

Ovviamente, una scelta di questo tipo non garantisce, in genere, il pieno rispetto del principio di proporzionalità (che invece è garantito dall'assegno per i figli calcolato in precedenza) e quindi uno dei genitori potrà assumersi alcune spese (per un ammontare inferiore a quanto dovuto) e contribuire alle altre in modo indiretto attraverso un assegno “specifico”. Questo apre la via ad una soluzione concordata di

un mantenimento misto, diretto e indiretto, che forse soddisferebbe in modo ottimale le esigenze dei genitori come dei figli, ma che presuppone un largo accordo tra i genitori e uno scarso (o nullo) tasso di conflittualità.

Se si sceglie questa via, l'importo dell'assegno calcolato in precedenza diviene solo una indicazione dell'impegno economico aggiuntivo che il genitore economicamente più forte deve assumersi in aggiunta alle spese che già sostiene durante la convivenza. Un accordo tra le parti specificherà in quale modo il genitore farà fronte a questo impegno.

Firenze 5 settembre 2011



La relazione è stata prodotta utilizzando un software messo a punto dai prof. Mauro Maltagliati e Gianni Marliani, dell'Università di Firenze, sulla base del modello MoCAM da loro ideato

GLOSSARIO

Reddito monetario lordo:

è dato dalla somma di tutti i redditi monetari percepiti da un soggetto, da qualsiasi fonte provenienti (redditi da lavoro dipendente o autonomo, pensioni, ...), e di tutte le rendite derivanti da patrimonio mobiliare e immobiliare (interessi su titoli, partecipazioni societarie, affitti di beni immobili, ...) al netto degli oneri deducibili ai fini Irpef.

Reddito netto:

è dato dal reddito lordo meno l'imposta calcolata sulla base delle aliquote Irpef in vigore.

Valore locativo presunto:

è la valutazione del beneficio che si trae dall'uso di un immobile di cui si ha il possesso a titolo non oneroso (proprietà, comodato, usufrutto o altro). È stimato, anche approssimativamente, sulla base di "quanto costerebbe prendere in affitto" l'immobile considerati i prezzi del mercato locale.

Reddito figurativo:

è la quota del valore locativo presunto attribuita a ciascun soggetto sulla base della quota di possesso che egli ha di un immobile.

Casa familiare:

si intende l'abitazione nella quale viveva la famiglia al momento della separazione e nella quale, generalmente, uno dei due genitori va ad abitare dopo la separazione. Nel caso in cui, dopo la separazione, nessuno dei due genitori vada a vivere nella casa dove viveva la famiglia unita, le informazioni sulla casa familiare indicate nella relazione sono convenzionalmente riferite all'abitazione dove va a vivere la madre.

Tempo di convivenza con i figli:

gli accordi di separazione prevedono, di solito, che i figli trascorrono una parte del loro tempo con ciascun genitore. Ai fini di una quantificazione oggettiva, le formule tradizionali degli accordi ("fine settimana alterni", "una settimana nel periodo natalizio", ecc) sono tradotte in numero di giorni all'anno che i figli passano con l'uno o l'altro genitore. Questa variabile è cruciale per il calcolo dell'assegno. Il modello, infatti, la usa come espressione indiretta dell'impegno che padre e madre dovranno assumersi.